RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE

# Art. 14

## Competenze dell'autorità marittima

Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorita' portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.

Versione in vigore dal 19 febbraio 1994, non più in vigore dal 24 dicembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordino della legislazione in materia portuale |
| Estremi | Legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-della-legislazione-in-materia-portuale/art-14-competenze-dell-autorita-marittima/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it